



Prot. n. 13264

I L S I N D A C O

Richiamata l'Ordinanza Sindacale Prot. nr. 16969 del 12/08/2015 con la quale è stato rettificato il punto 4.2 della precedente ordinanza prot. nr. 8915 del 13/05/2015 e prot. nr. 8900 del 12/07/2012;

Viste le numerose manifestazioni estive che si terranno in città, organizzate dal Comune, dalle Associazioni, e dai titolari degli esercizi pubblici;

Tenuto conto che le iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per l'intera cittadinanza si svolgeranno su aree pubbliche e/o nei locali dei pubblici esercizi;

Viste le numerose richieste da parte degli organizzatori e degli esercenti di poter protrarre l'orario delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento oltre le ore 24,00 già a decorrere dal mese di giugno;

Ritenuto che occorre favorire le iniziative economiche e la realizzazione di attività ricreative nonché garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene ed il valore della quiete pubblica quale interesse collettivo;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D I S P O N E

La rettifica, con decorrenza dalla data della presente, dell'ordinanza n. 16969 del 12/08/2015 e delle precedenti disposizioni nel punto 4.2 che risulta così modificato :

“ ...

4.2 Orario

L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:
dal 1° Giugno al 30 Settembre :

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 01:00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura;*

dal 1° Ottobre al 31 Maggio :

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24:00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.*

Di stabilire che qualora non sia diversamente indicato nel titolo abilitativo, i pubblici spettacolo, svolti nell'ambito delle manifestazioni pubbliche devono terminare entro le ore 01:00 di notte per tutto l'anno.

La determinazione degli orari stabilita per le singole licenze non si può discostare dai limiti suddetti.

Il Sindaco, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario attenendosi ad un scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse.

Eventuali richieste di protrazione dell'orario devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 7 (sette) giorni prima.

“ ...”

Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza devono essere inserite nelle autorizzazioni o licenze di cui al T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda ed al locale Comando Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ❑ *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❑ *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 22 Giugno 2016

*Il Sindaco
(Avv. Paolo Spagnuolo)*

